

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

l'impresa COLGEMA GROUP S.r.l. con sede in Vallata (AV) alla via San Giorgio di Sopra n. 65, partita IVA 01943040640 nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Gerardo Cornacchia nato a Vallata (AV) il 21/04/1966, Cod. Fisc. CRNGRD66D21L589M, di seguito per brevità denominata "**Impresa appaltatrice**" o appaltatore

E

l'impresa E.L.O. s.r.l. con sede in Vallata (AV) alla via San Giorgio di Sopra n. 49, Part. IVA 02588440640, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo 168759, legale rappresentante Archidiacono Maria Libera Cod. Fisc. RCHMLB65P48A509U nata ad Avellino il 08/09/1965, di seguito per brevità denominata "**Impresa subappaltatrice**" o subappaltatore, ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti"

### PREMESSO

- che l'Impresa appaltatrice è assuntrice, da parte del Comune di Oristano, in appresso denominato Ente appaltante, dei lavori di realizzazione "Circonvallazione Comune di Oristano", giusto contratto d'appalto stipulato in data 20/07/2020, con

Rep. n. 04, che l'Ente appaltante ha previsto che può essere subappaltata la Categoria per detti lavori e nel limite massimo del 40% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;

- che l'Impresa subappaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto le sottoelencate lavorazioni:

- fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto
- fornitura e posa in opera di cordonate stradali in calcestruzzo vibrato
- fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrato
- fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
- fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale
- fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio zincato
- demolizione di manufatto di attraversamento esistente
- fornitura e posa in opera di casseforme in legname



per getti di calcestruzzo

- realizzazione di inerbimento mediante la tecnica dell'idrosemina

- fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica zincata

- fornitura e messa a dimora di piante

- posa in opera di cancello precedentemente smontato

- realizzazione nuova recinzione uguale a quella esistente compreso la realizzazione della fondazione e del muretto fuori terra

- segnaletica stradale orizzontale

- fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati


- fornitura e posa in opera di pozzetti termoplastici

- fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento o in resina completi di coperchi in ghisa

- smontaggio pali tubolari Enel e/o illuminamento compresa la demolizione del blocco di fondazione

- riposizionamento in quota di chiusini


- che l'Impresa subappaltatrice ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha



dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'Impresa subappaltatrice ha dimostrato:

- La sussistenza dell'idoneità tecnico - professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso;
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di



uniformarsi ad essi;

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà operative oneri e rischi;
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.


**TUTTO CIO' PREMESSO**

Mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto e Forma del contratto**

1. L'Impresa appaltatrice affida in subappalto all'Impresa subappaltatrice, che accetta, i lavori di:  
**"Realizzazione Circonvallazione Comune di Oristano"**  
elencati nel seguente quadro riepilogativo delle categorie oggetto di affidamento:

- fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto



- fornitura e posa in opera di cordonate stradali in calcestruzzo vibrato
- fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti in calcestruzzo vibrato
- fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC
- fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale
- fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio zincato
- demolizione di manufatto di attraversamento esistente
- fornitura e posa in opera di casseforme in legname per getti di calcestruzzo
- realizzazione di inerbimento mediante la tecnica dell'idrosemina
- fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica zincata
- fornitura e messa a dimora di piante
- posa in opera di cancello precedentemente smontato
- realizzazione nuova recinzione uguale a quella esistente compreso la realizzazione della fondazione e del muretto fuori terra
- segnaletica stradale orizzontale
- fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato

*A. S. S. S.*  
*M. S. S.*

flessibile per cavidotti interrati

- fornitura e posa in opera di pozzetti termoplastici
- fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento o in resina completi di coperchi in ghisa
- smontaggio pali tubolari Enel e/o illuminamento compresa la demolizione del blocco di fondazione
- riposizionamento in quota di chiusini

2. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'Impresa appaltatrice.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti

*Andreas  
Kris. W.*

di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.


3. I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità.

In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall'Impresa appaltatrice o dal Direttore dei Lavori.

Qualora l'Impresa appaltatrice o il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa subappaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa subappaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Impresa appaltatrice o della Direzione Lavori, l'Impresa subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

**Art. 2 - Importo del contratto ed Elenco Prezzi**

1. L'importo del contratto ammonta a **euro 309.148,66**  
(diconsi euro trecentonovemilacentotrentotto/66)



comprensivo degli oneri-costi della sicurezza pari a  
**euro 5.160,20** (diconsi euro cinquemilacentosessanta  
/20) oltre IVA come per legge.

2. Il contratto è stipulato a misura per le categorie  
elencate all'articolo precedente "*Oggetto e Forma del  
contratto*".


3. I lavori saranno contabilizzati a misura e liquidati  
con i prezzi presenti nel computo metrico estimativo  
e nell'elenco prezzi allegato.

4. I prezzi in base al quale verranno pagati i lavori  
subappaltati, e coi quali si intendono compresi e  
compensati tutti gli oneri previsti a carico della  
Impresa subappaltatrice sono quelli succitati e si  
intendono parte integrante dello stesso. Resta  
pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa  
richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi  
circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e  
imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono  
state comprese tutte le alee dovute ad eventi di  
qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi  
ed invariabili.

**Art. 3 - Oneri a carico del subappaltatore**

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del  
Subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le  
prestazioni, i doveri e le attività necessari alla

A. Altano  
M. L.



perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.

2. In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati agli ultimi 3 punti, comporterà automaticamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- l'impiego di manodopera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- l'osservanza della disciplina di cantiere;
- la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;
- le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- il controllo diretto e la custodia di tutto il

*Andreas*  
*Sti. L.*


materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;

- la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- lo scarico dei materiali dagli automezzi e distribuzione ai piani di lavoro;
- l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello risultante per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- l'osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- la consegna all'Appaltatore o a persona da essa designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

#### **Art. 4 - Pagamenti**

1. I pagamenti avverranno entro 10 (dieci) giorni

Andreas  
Herr



dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle eventuali trattenute di garanzia.

**Art. 5 - Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa subappaltatrice, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente appaltante dall'impresa appaltatrice, identificato con il CUP: H11B13001160001 e il CIG: 8018861D6, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa subappaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 6 - Attestazione di regolarità fiscale**

1. A norma dell'art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta

*Arbitrario*  
*Luigi L.*

all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.

3. Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

**Art. 7 - Termine per l'esecuzione - Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro 3 (tre) giorni dalla avvenuta autorizzazione al subappalto.

2. Tutti i lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30/11/2021.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 50,00 (diconsi euro cinquanta/00).

**Art. 8 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal


Andreas  
Morini

Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore (o subappaltatore) alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

3. L'appaltatore (o subappaltatore) che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento,

  
Adriano Marchi

sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

**Art. 9 - Responsabilità**


1. È a carico dell'impresa subappaltatrice la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 10 - Divieto di subappalto**

1. L'Impresa subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.

2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto fin dalla origine, impregiudicato il diritto della Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.


**Art. 11 - Piani di sicurezza**



1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e




previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le parti si danno atto che il POS redatto dal subappaltatore è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione



all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

4. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**Art. 12 - Risoluzione del contratto**


1. E' in facoltà dell'Impresa appaltatrice di risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

a) l'Impresa subappaltatrice abbandona i lavori;

b) l'Impresa subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

c) per negligenza dell'Impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;

d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti



Previdenziali ed Assicurativi;

e) quando l'Impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

f) quando l'Ente Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che l'Impresa subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidatili, ingiungendo all'Impresa appaltatrice di risolvere il rapporto;

g) quando l'Ente Appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'Impresa appaltatrice.


Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto all'Impresa subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

**Art. 13 - Riserve e Controversie**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo "Importo del contratto ed Elenco Prezzi" del presente contratto, nel caso in cui sorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o sulla interpretazione di clausole contrattuali, l'impresa subappaltatrice non potrà formulare riserve.

**Art. 14 - Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e



contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa subappaltatrice.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di euro euro 309.148,66 (diconsi euro trecentonovemilacento quarantotto/66) compreso oneri - costi della sicurezza oltre IVA come per legge. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto, disciplinato e regolato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia di appalto.

Vallata, lì 24/05/2021

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

L'Appaltatore

Il Subappaltatore

(Il Legale rappr.)

COLGEMA GROUP S.r.l.  
Via San Giorgio di Sopra, 65  
83059 Vallata (Av)  
P.IVA 01943040640

(Il Legale rappr.)

E.L.O. S.r.l.  
Via San Giorgio di Sopra, 49  
83059 Vallata (Av)  
C.F. e P. IVA 02588440640